

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**, dal Dr. Claudio Gorelli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 4812/564 pf13-14/SP/blp del 6.3.2014).**

### **Il deferimento**

Con atto del 6 marzo 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Davide Giuseppe Pelusi (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), per violazione dell'art. 85, lettera C), paragrafo V, punto 1) delle NOIF, in violazione dell'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 gennaio 2014, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2013;
- la Società Foggia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota in data 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. evidenziava che la Società Foggia Calcio Srl non aveva depositato entro il 31 dicembre 2013 il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2013, così come prescritto dall'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1), delle NOIF.

In prossimità dell'udienza i deferiti hanno fatto pervenire in data 14.3.2014 una memoria, riferita a due allegati pervenuti il successivo 19 marzo, con la quale sostengono che il mancato invio tempestivo dell'attestazione sarebbe dipeso da causa non imputabile alla Società, come sarebbe comprovato: - dal certificato della Società BBC Musica e Commerciale s.c.p.a. attestante che nei giorni dal 27 gennaio al 6 febbraio 2014 la Società deferita non avrebbe avuto accesso ai dati conservati nel proprio computer per un "black out elettrico"; - dal certificato attestante lo stato di gravidanza, con "allettamento" dal 20 gennaio al 20 marzo 2014, della commercialista della Società deferita, che asseriscono essere l'unica detentrica dei documenti contabili indispensabili per elaborare il report consuntivo in questione.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini e per le parti deferite il Dott. Davide Giuseppe Pelusi personalmente.

Il primo ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 1 (uno) di inibizione per Davide Giuseppe Pelusi;
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Foggia Calcio Srl.

Il Dott. Pelusi si é riportato alle memorie difensive ed ha concluso per il proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

La ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata utilizzata dalla Società Foggia Calcio Srl per l'inoltro del report consultivo del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013 ed il timbro di ricezione da parte della Co.Vi.So.C del predetto report recano entrambi la data 7 febbraio 2014 (all. 2 nota della Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2014).

É, pertanto, comprovato, e del resto è ammesso dagli stessi deferiti, che la Società Foggia Calcio Srl non ha depositato, entro il 31 gennaio 2014, il predetto report consultivo, così come prescritto dall'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1), delle NOIF, provvedendo al relativo deposito solo il successivo 7 febbraio 2014, dopo la rammentata scadenza.

L'eccezione dei deferiti secondo cui il mancato tempestivo deposito del report consultivo sarebbe dipeso da causa non imputabile alla Società, non ha pregio.

In primo luogo i due allegati alla memoria dei deferiti sono pervenuti alla Commissione in data 19 marzo 2014, e dunque tardivamente rispetto al termine di cinque giorni prima dell'udienza del 20 marzo, con la conseguenza che essi non potrebbero essere considerati ai fini della richiesta di proscioglimento.

Ciò nonostante essi non valgono in ogni caso a provare l'asserito impedimento oggettivo.

Il certificato attestante lo stato di gravidanza della commercialista della Società deferita, che si asserisce esser stata l'unica detentrica dei documenti contabili indispensabili per elaborare il report consultivo in questione, si risolve nel semplice impedimento di un collaboratore della Società, e cioè in un fatto meramente interno all'organizzazione della medesima, che non consente di configurare una giustificazione obiettiva rilevante all'esterno, tanto più che lo stato di allettamento risale al 20 gennaio, e vi era dunque ampio termine perché la Società o la medesima collaboratrice si adoperassero per la sostituzione di quest'ultima.

Parimenti il certificato della Società BBC Musica e Commerciale s.c.p.a., attestante che nei giorni dal 27 gennaio al 6 febbraio 2014 la Società deferita non avrebbe avuto accesso ai dati conservati nel proprio computer di marca LG per un "black out" elettrico non vale a configurare un impedimento obiettivo. Non sussiste, infatti, la prova che quel computer fosse indispensabile per adempiere all'obbligo in esame, né che tale computer non si potesse riparare con maggiore celerità, entro il 31 gennaio; in via assorbente manca, inoltre, la prova che non potesse essere utilizzata altra modalità organizzativa, quale ad esempio il salvataggio dei dati su altro supporto informatico, tale da poter diligentemente consentire di far fronte a simili non inimmaginabili evenienze, dunque solo apparentemente esterne, ma anch'esse riconducibili ad aspetti organizzativi interni della Società.

L'omesso tempestivo deposito del report consultivo riguardante il capitale netto circolante al 31 dicembre 2013 nel termine del 31 gennaio 2014, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, sanzionata dal successivo art. 90, comma 2, delle medesime NOIF

La violazione è ascrivibile al Sig. Davide Giuseppe Pelusi per la sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale della Società Foggia Calcio Srl all'epoca dei fatti.

Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società deferita.

Sanzioni congrue, tenendo conto dei minimi edittali previsti dal CGS con riferimento a quella pecuniaria in capo alla Società, sono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale, dopo aver considerato il breve lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine di adempimento e l'effettivo adempimento da parte dei deferiti, infligge:

- a Davide Giuseppe Pelusi nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Foggia Calcio Srl la sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici);
- alla Società Foggia Calcio Srl la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

**(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DOMENICO BERARDINO (Agente Calciatori) - (nota n. 3756/333 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).**

**(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DE GERONIMO (Agente Calciatori) - (nota n. 3814/344 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).**

**(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MOLINA (Agente Calciatori) - (nota n. 3864/361 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).**

**(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO MILAZZO (Agente Calciatori) - (nota n. 3868/360 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).**

**(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBARA FERRACINI (Agente Calciatori) - (nota n. 3858/346 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).**

**(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FERRARA (Agente Calciatori) - (nota n. 3859/347 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).**

**(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO LONGO (Agente Calciatori) - (nota n. 3860/348 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).**

**(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA IORIO (Agente Calciatori) - (nota n. 3855/354 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).**

**(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO LOCOROTONDO (Agente Calciatori) - (nota n.3856/355 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).**

**(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FRASACCO (Agente Calciatori) - (nota n. 3897/350 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).**

**(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMILLO MUSELLA (Agente Calciatori) - (nota n. 3917/362 pf 13-14/SP/seg del 29.1.2014).**

**(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MEREU (Agente Calciatori) - (nota n. 3915/359 pf 13-14/SP/blp del 29.1.2014).**

(212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MACALE (Agente Calciatori) - (nota n. 3914/358 pf 13-14/SP/bl del 29.1.2014).

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUISI (Agente Calciatori) - (nota n. 3912/357 pf 13-14/SP/blp del 29.1.2014).

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CRISTOFOLETTI (Agente Calciatori) - (nota n. 3927/377 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BOCCI (Agente Calciatori) - (nota n. 3925/376 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BASCHERINI (Agente Calciatori) - (nota n. 3922/375 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE GHERARDI (Agente Calciatori) - (nota n. 3918/351 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).

(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELY LIANDA PERUCCHINI BESALA (Agente Calciatori) - (nota n. 3946/365 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO GIUSEPPE PARISI (Agente Calciatori) - (nota n. 3947/364 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO VIAPPIANI (Agente Calciatori) - (nota n. 3933/370 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VIRGILIO PROVENZANO (Agente Calciatori) - (nota n. 3937/366 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO SGANDURRA (Agente Calciatori) - (nota n. 3935/368 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SPERANZA (Agente Calciatori) - (nota n. 3934/369 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VARGIU (Agente Calciatori) - (nota n. 3977/391 pf 13-14/SP/seg del 31.1.2014).

(243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BICCI (Agente Calciatori) - (nota n. 3757/334 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BIZZARRI (Agente Calciatori) - (nota n. 3758/335 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CASTIELLO (Agente Calciatori) - (nota n. 3760/337 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

**(247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CECERE (Agente Calciatori) - (nota n. 3761/338 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).**

Preliminarmente questa Commissione rileva che con riferimento ai deferimenti nei confronti dei Signori Ferracini, Ferrara, Mereu, Bocci, Perucchini Besala, Provenzano, Speranza e Musella, non é provato con data certa che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti, in quanto a tutt'oggi non risultano pervenute le cartoline di ritorno delle raccomandate contenenti l'atto di convocazione dinanzi questa Commissione per la data odierna.

Pertanto dispone la sospensione dei predetti deferimenti e rinvia comunque a nuovo ruolo quei procedimenti di cui si dovesse accertare il mancato rispetto dei termini di cui al CGS. Inoltre la Commissione rileva che la convocazione relativa ai Signori Massimiliano Macale e Antonino Milazzo non è andata a buon fine in quanto i medesimi risultano trasferiti e di conseguenza rimette gli atti alla Procura federale per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare.

Il procedimento è proseguito per le altre posizioni deferite e al riguardo la Commissione dispone la riunione di tutti i deferimenti suindicati, per connessione oggettiva essendo comune la fattispecie relativa alle violazioni contestate.

La Procura federale, con atti evidenziati in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti Calciatori indicati, per rispondere:

- Luca Vargiu della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

- Angelo Cristofolotti e Luca Bascherini della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

- Tutti gli altri Agenti di Calciatori in epigrafe per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013. Nei termini regolamentari previsti hanno fatto pervenire memorie scritte i Signori Berardino, Vargiu, Molina, Frascaco, Bascherini, Viappiani, Bicci, Sgandurra, Cecere.

Il Sig. Bizzarri ha fatto pervenire richiesta di cancellazione dall'Albo degli Agenti, che è stata inoltrata, per competenza alla relativa Commissione federale.

All'inizio della riunione odierna i Signori Luca Bascherini e Antonio Castiello, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luca Bascherini e Antonio Castiello, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luca Bascherini, sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Antonio Castiello, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti di Angelo Cristofolotti e Luca Vargiu e della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti di tutti gli altri Agenti di Calciatori deferiti.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con evidenza le violazioni contestate a tutti i deferiti. L'omesso versamento delle quote associative e il mancato rinnovo della polizza assicurativa, infatti, non viene contestato da nessuno dei convenuti che si limitano, coloro che hanno presentato memorie difensive, a dichiarare di non avere mai esercitato l'attività di Agenti di calciatori, in uno ad altre considerazioni prive di pregio ai fini disciplinari e comunque non esimenti dalla responsabilità loro attribuita. É del tutto evidente che in assenza di richiesta di cancellazione il rinnovo per l'anno successivo deve essere considerato automatico con tutte le conseguenze e le incombenze sia di natura economica che amministrativa. In particolare appare priva di pregio la difesa del Sig. Cecere, in quanto non supportata da documentazione effettivamente attestante la richiesta di cancellazione avanzata alla Commissione Agenti. Così come non può essere accolta la richiesta del Sig. Berardino di ravvedimento operoso, istituto non contemplato dalla vigente normativa.

Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 20 (venti) di sospensione della licenza per Luca Bascherini;
- giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza per Antonio Castiello.

Accoglie i deferimenti e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) ai Signori Angelo Cristofolotti e Luca Vargiu. Infligge, altresì, la sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) ai Signori Antonio Domenico

Berardino, Luca De Geronimo, Fabrizio Molina, Antonello Longo, Andrea Iorio, Santo Locorotondo, Michele Frascaco, Giacomo Luisi, Daniele Gherardi, Giuseppe Parisi, Fabrizio Viappiani, Tommaso Sgandurra, Luca Bicci, Stefano Bizzarri e Andrea Cecere.  
Dispone la trasmissione alla Procura federale degli atti relativi al deferimento dei Signori Massimiliano Macale e Antonino Milazzo per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare.

**Il Presidente della CDN f.f.**  
Avv. Augusto De Luca

“”

**Pubblicato in Roma il 20 marzo 2014.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete